

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

### SEZIONE PRIMA

**Registro Ordinanze:/ 1634/2004**

**Registro Generale: 1556/2004**

nelle persone dei Signori:

**CORRADO CALABRO' Presidente**  
**GERMANA PANZIRONI Cons.**  
**DAVIDE SORICELLI I Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **10 Marzo 2004**

Visto il ricorso 1556/2004 proposto da:

*ROTELLA TIZIANA ED ALTRI*  
*ABBATE MARISA*  
*ABRAMO GIUSEPPA*  
*ALBERTAZZI PATRIZIA*  
*ALFONSO MARIA ROSARIA*  
*ALTARE GIANBEBBE*  
*ANDREOZZI GIULIANA*  
*APICELLA STEFANO*  
*ARGENTINO GIUSEPPE EDOARDO*  
*ASSISI TIZIANA*  
*ASTORINO ROSA*  
*BACCI FABRIZIO*  
*BALESTRIERI STEFANIA*  
*BARBUTO MARIAROSARIA*  
*BARRIA PATRIZIA*  
*BELLOMO ALBERTO*  
*BENEDDUCE SABRINA*  
*BIAGI AMALIA*  
*BIANCALANA FELICITA*  
*BIANCHI BRUNO*  
*BISCEGLIA FRANCESCO*  
*BOGHI PATRIZIA*  
*BONACCORSI ELENA*

BONANNI FILIPPO  
BONANNI PARAGALLO VINCENZO  
BONFIRRARO DANIELA  
BRUGNONE VITA MARIA  
BUONGIORNO ANNA MARIA  
BURGO BASILIO  
CACOPARDO GIOVANNA  
CAMPISI GIUSEPPINA  
CANZONI GLORIA  
CAPORASO TERESA  
CARCHIN MARIA CONCETTA  
CARDEA MARINA  
CARICATO ANTONELLA  
CASALASPRO MARIA ANTONIETTA  
CASELLA SANDRA  
CASSANO TERESA  
CENTORBI MARIO  
CERINI SANDRO  
CHIEFFALLO VINCENZO  
CHINIGO' RENATO  
CILLO ANNA RITA  
CIVOLANI CHIARA  
CONIDI MARIA ANGELITA  
COPPETTI COSTANZA  
CORRADO PASQUALE  
CORREALE FERDINANDO  
CORTESE MILENA  
COTUGNO FRANCESCA  
COZZINO VINCENZA  
CUCCHIARARO GIOVANNI  
CUCINELLA ROSANGELA  
CUCURACHI STEFANO  
D'AGOSTINO ABELARDO  
D'ALESSIO MARIA VITTORIA  
D'AMORE ILARIA  
DA RE ELEONORA  
DE ANGELIS TIZIANA  
DE ANSERIS MARIA ROSARIA  
DE BENEDICTIS VINCENZO  
DE CECILIA ROMINA  
DE FEO PAOLO  
DE MASI MARCELLA  
DE MATTEIS ANNA LUCE  
DELINNA AGOSTINO  
DESOGUS CRISTINA  
DI FRANCO BRUNO  
DI GIULIO MARIAPIA  
DI LEO MARIA CONCETTA  
DI LORENZO ANNA  
DI MARTINO PAOLO  
DI MARTINO STEFANIA

DI PRIMA GIUSEPPE  
DI STASIO CATIA  
DINA GIAMMARCO  
DINARDO GIUSEPPE  
DIPASQUALE ROSA  
DOMINICI DONATELLA  
DONGU ANNA MARIA  
ESPOSITO ANNA  
ESPOSITO NICOLA  
FABBRI MICHELE  
FARRIS LIDIA ANDREANA  
FAZIO ANTONINO  
FAZIO ARABELLA  
FAZIO DESIDERATA  
FEDRIGHI MARIA CRISTINA  
FENOCCHIO MARIA PIERA  
FERRARI VALERIA  
FIMIANI ROSA  
SCANU MARIA ELISABETTA  
SCANO LEA  
SCANO FEDERICA  
SARLASSARE ANTONIA  
SANTORO OLIMPIA RITA  
SANSEVERINO ANNA  
SALZANO ROSA  
SABINI CARMELA  
ZITO FILOMENA  
ZICCONI MARCELLO  
ZANGARACI LUCIA  
VOLTAN GIANFRANCO  
VITALBA MARIA  
VESCOVI FABIO  
VENTURINO UMBERTO  
VATTIMO FRANCESCO  
VASSALLO LORENZO  
VALENTI FAUSTINA  
URBANI FLAVIA  
UCCHEDDU CATERINA  
TUVERI FABIOLA  
TRAPANESE PATRIZIA  
TORTORA GIOVANNI  
TERRIZZI ROSA  
TAVARIS SANDRA  
TASSITANO EUGENIO ANTONIO  
SPOSATO LUCIANO  
SPATA SANDRO  
SIGNORELLO ANNA MARIA  
SEMERARO CRISTINA  
SCOTTI PASQUALE  
SCERBO MARIA RITA  
SCARPA VALENTINA

*RUOCCO PAOLA  
FIORILLO GIUSEPPINA  
FIORINI LAURA  
FONTANA ROSANNA  
FOSSATARO ELIANA  
FRAGOMENO GIUSEPPE  
FRANCOMANO CATERINA  
FRASCHILLA LIVIO  
FUGACCI PIERLUIGI  
GALLUCCI MELANIA  
GERBINO CHIARA  
GHEZZI TEA GLORIANA  
GIACOMELLI IRINA  
GIRONDA VERALDI ANNAMARIA  
GIUFFRIDA GIUSEPPE  
GIUSTI MARIO  
GUADA MARILINDA  
GUARNIERI ALBERTO  
GUIDA PAOLA  
GUIDO LAURA  
GULLO GIUSEPPA  
IZZO LUIGI  
LA MANNA RENATO GIUSEPPE  
LAGRAVINESE ROSANNA  
LAI ANTONIO  
LEONE ADA  
LOMBARDI DANILO  
LULINI ALESSANDRA  
MADAIO PATRIZIA  
MAGRELLI ANNA MARIA  
MALLAMACE ROCCO  
MANCA GRAZIELLA  
MANCINI GIOVANNI  
MANCUSO FEDERICO  
MARCHESE CARMELA  
MARCON LUCIA  
MARIANO ELISABETTA  
MARINO ADELE  
MASALA ANNA MARIA  
MATTA MARIA RITA  
MAZZA VANIA  
MEI DANIELA  
MELAPPIONI FRANCESCA  
MELONI LOURDES  
MELONI PAOLA  
MERCARI ELENA  
MILANA ROBERTO  
MILANESE CRISTINA  
MINERVA NICOLA  
MINGIONE MARIA ROSARIA  
MINGRINO MASSIMO*

MIRENNA ALFIO  
MONTECALVO GIUSEPPE  
MONTEFUSCO LUCA  
MUSU GIOVANNA  
NAPPI GIOVANNI  
NASTRI ALIGHIERI  
NATALE CATERINA  
NAVIGANTE MARIA TERESA  
NICOSIA LEO SILVIA  
NOTARIANNI ANTONIO  
OROFINO AGNESE  
PALLADINO LUCIA  
PANETTIERI ASSUNTA  
PANZANO MARIA  
PASQUALETTO FILIPPO  
PERAZZI ANTONELLA  
PERRICONE CARMELA  
PETTINICCHI MARIA ROSARIA  
PINGITORE MARIA GABRIELLA  
PINO VINCENZO  
PIRAS ELISABETTA  
PIRRO PAOLA  
PIZZO DARIA  
PORRA' LUISA  
PORRA' PAOLA  
PRESUTTI CLELIA  
PRIMAVERA PASQUALE FRANCESCO  
PULVIRENTI MARIA  
RABUANO UMBERTO  
RACITI ANNA ROSSELLA  
RATTI CLAUDIA  
RICCI CAROLINA  
RIZZO GRAZIA  
ROGGIO GAETANO  
ROMITI MICHAELA  
ROSCIANO MARGHERITA  
ROSSO PAOLA

rappresentato e difeso da:

*POLITO AVV. FLAVIO MARIA*  
con domicilio eletto in ROMA

*VIA PASUBIO, 2*  
*presso*  
*POLITO AVV. FLAVIO MARIA*

**contro**

*il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*  
rappresentato e difeso da:  
*AVVOCATURA DELLO STATO*  
*con domicilio eletto in ROMA*  
*VIA DEI PORTOGHESI, 12*  
*presso la sua sede*

*e nei confronti di*  
*MONTEREALE GIUSEPPE*

*e nei confronti di*  
*CAVALLUCCI SILVA*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,  
della graduatoria definitiva per l'ammissione al percorso formativo del procedimento  
selettivo interno per l'accesso a 477 posti nella posizione economica C3, profilo  
professionale "Direttore di Cancelleria" approvata il 28 febbraio 2002.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*

Udito il relatore I Ref. DAVIDE SORICELLI e uditi altresì per la parte ricorrente  
l'avv.to F.M. Polito e l'avv. dello Stato N. Palmieri;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D.  
17 agosto 1907, n. 642;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D.  
17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto, per quanto attiene al **profilo della giurisdizione**, che la controversia in  
esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che le  
**Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003)** hanno di  
recente affermato il principio secondo cui la residuale giurisdizione di legittimità del  
giudice amministrativo sulle procedure concorsuali di cui all'articolo 63 del d.lgs. 30  
marzo 2001, n. 165 si riferisce non solo ai concorsi strumentali alla costituzione per  
la prima volta del rapporto di lavoro ma anche alle procedure di selezione interna per  
la progressione del personale già assunto a qualifiche o fasce superiori, essendo  
anche queste finalizzate all'accesso del personale stesso alle qualifiche che tende a  
conseguire;

Ritenuto, per quanto attiene agli ulteriori profili di rito, che: **a) il ricorso non possa  
considerarsi tardivo atteso che le note oscillazioni della giurisprudenza in ordine  
all'individuazione del giudice avente giurisdizione in materia di "concorsi  
interni", determinando un errore scusabile, possono giustificare una rimessione  
in termini di parte ricorrente;** b) debba ordinarsi l'integrazione del contraddittorio  
nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali  
disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti, ivi compresi gli  
ammessi con

riserva, inseriti nella graduatoria relativa all'ammissione al percorso formativo, dato che le censure dedotte implicherebbero, in caso di accoglimento del ricorso, la integrale rinnovazione del procedimento sulla base di diversi principi e regole;

Ritenuto, per quanto attiene alla valutazione del *fumus boni iuris*, che il ricorso presenti, ad un primo e sommario esame, profili di fondatezza in quanto le disposizioni di contratto collettivo disciplinanti la selezione e, consequenzialmente, gli atti di quest'ultima, non appaiono conformi ai principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in sede di interpretazione degli articoli 3, 51, 97 e 98 C. e, in particolare, ai principi secondo cui: **1) il passaggio ad una fascia funzionale o qualifica superiore non può di regola sottrarsi alla regola del pubblico concorso, costituendo una forma di reclutamento; 2) la previsione di concorsi interni riservati ai dipendenti per una percentuale di posti disponibili particolarmente elevata è tendenzialmente irragionevole e contrasta con gli art.3, 51 e 97 Cost. salvo la sussistenza di particolari ragioni – da specificare volta a volta – che rendano tale previsione compatibile con la salvaguardia del principio del buon andamento; 3) viola il principio del buon andamento dell'Amministrazione una procedura selettiva che appaia, anche in relazione alla genericità dei contenuti del percorso formativo e delle prove, finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l'alto di tutto il personale; 4) la valorizzazione ingiustificata dell'anzianità di servizio è irragionevole e la deroga al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno viola i principi di eguaglianza e di buon andamento; 5) è illegittima la previsione dell'accesso a posti di qualifiche non immediatamente superiore a quella posseduta (C.C. n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002);**

Considerato che la profilata contrarietà delle disposizioni dei contratti collettivi ai principi sopra indicati - costituenti regole di ordine pubblico vevoli sia per la legge, sia per il regolamento sia per la contrattazione collettiva - determinerebbe l'illegittimità dei provvedimenti di indizione della procedura e degli atti consequenziali (formazione e approvazione delle graduatorie);

Ritenuto che sussista il presupposto del grave ed irreparabile pregiudizio, in quanto la definizione della procedura contestata, tenuto anche conto dell'elevato numero di soggetti coinvolti, avrebbe come conseguenza la consolidazione di situazioni il cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l'assetto organizzativo dell'amministrazione;

#### **P.Q.M.**

**1) ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva per la ammissione al percorso formativo per la posizione di ufficiale giudiziario C3 secondo i principi e nei limiti indicati in premessa;** dato che l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile il ricorso alla notifica nei modi ordinari, si autorizza, ai sensi degli artt. 14 e 16, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio – nei confronti dei soggetti diversi delle organizzazioni sindacali - con la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso, contenente i motivi e l'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito *internet* del ministero della giustizia.

A tal fine è fatto obbligo a parte ricorrente di procedere alla notifica nei modi ordinari alle organizzazioni sindacali e di presentare la richiesta di pubblicazione dell'avviso in questione al ministero della giustizia entro trenta giorni dalla

comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

Entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta il ministero provvederà alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale e nel proprio sito *internet*.

Nel termine di quindici giorni dall'esecuzione di ciascuno di tali adempimenti parte ricorrente depositerà presso la segreteria del T.A.R. la prova dell'avvenuta notifica nelle forme rispettive.

**2) accoglie l'istanza di tutela cautelare e, per l'effetto, sospende la procedura selettiva per cui è causa;**

3) fissa la trattazione del merito del ricorso per l'udienza pubblica del 14 luglio 2004.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 16 Marzo 2004

IL PRESIDENTE:

IL CONSIGLIERE: